

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO

**PER LA VENDITA AL PUBBLICO,
IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA
PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/6/2006

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - GESTIONE

ART. 3 - LOCALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 4 - DOMANDA

ART. 5 - ORARIO DI VENDITA

ART. 6 - GRADUATORIA

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 - RAPPRESENTANZA

ART. 9 - ASSENZE

ART. 10 - SUBENTRO

ART. 11 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 12 - COMITATO CONSULTIVO

ART. 13 - VIOLAZIONI

ART. 14 - NORME FINALI

**REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO,
IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA
PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

**ART. 1
ISTITUZIONE**

E' istituito in Finale Ligure un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.L.gs 18-5-2001, n.228, ed iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della L. 580/93 in terreni ubicati nei Comuni della Comunità Montana Pollupice e confinanti.

**ART. 2
GESTIONE**

Il mercato è gestito dal Comune di Finale Ligure sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e dalla Legge.

**ART. 3
LOCALITA' DI SVOLGIMENTO**

La località di svolgimento dell'attività di vendita ed il numero dei posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli, che non potranno averne più di uno, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale ha la facoltà di riservare uno o più posteggi per operatori di altre regioni che possono vendere soltanto prodotti tipici della zona di provenienza e non presenti nei terreni della Comunità Montana Pollupice e confinanti.

**ART. 4
DOMANDA**

Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del D.L.gs 228/2001.

L'istanza deve essere presentata, pena l'esclusione, improrogabilmente dall'1 al 30 ottobre dell' anno precedente alla redazione della graduatoria di cui al successivo art.6. La stessa deve contenere:

1. le generalità del richiedente;
2. la dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento di tale attività;
3. il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese ed il nominativo della Camera di Commercio di appartenenza;
4. gli estremi dell'ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali, e quali prodotti vengono ricavati;

5. i prodotti di cui si intende praticare la vendita;
6. il periodo di vendita;
7. autocertificazione dei carichi pendenti;
8. dichiarazione di accettazione dei controlli nei propri fondi

ART. 5 ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercatino sono stabilite dalla giunta comunale sentito il parere della commissione consultiva.

ART. 6 GRADUATORIA

L'autorizzazione, che ha validità quinquennale, è rilasciata dal Comune seguendo l'ordine stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 15 DICEMBRE dell'anno di scadenza tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento;
2. residenza e conduzione dei fondi nel Comune di Finale Ligure e anzianità di frequenza;
3. residenza nel Comune di Finale Ligure e conduzione dei fondi nel Comune di Finale Ligure e in Comuni della Comunità Montana Pollupice e confinanti e anzianità di frequenza;
4. residenza nel Comune di Finale Ligure e conduzione dei fondi in Comuni della Comunità Montana Pollupice e confinanti e anzianità di frequenza;
5. esidenza e conduzione dei fondi in Comuni della Comunità Montana Pollupice e anzianità di frequenza;
6. data iscrizione Registro Imprese;
7. residenza e conduzione dei fondi in Comuni di altre Regioni e anzianità di frequenza, qualora la giunta comunale si avvalesse di riservare uno o più posteggi per operatori di altre regioni.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art.6 sono tenuti:ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente art.5;

- a) ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- b) ad utilizzare banchi di vendita puliti e decorosi;
- c) a vendere prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

- d) a tenere bene esposti i prezzi sulle singole merci;
- e) ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri);
- f) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;
- g) a munirsi della tessera sanitaria per tutti gli addetti alla vendita se richiesta dalle normative igienico-sanitarie;
- h) sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
- i) ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
- j) a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.4;
- k) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25 x 50 indicante: la comunità montana di appartenenza; il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio.

ART. 8 RAPPRESENTANZA

E' ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari conviventi e dei dipendenti regolarmente assunti.

ART. 9 ASSENZE

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi dell'art 5 del presente regolamento in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente.

Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo superiore a 40 (quaranta) giorni di calendario per ogni anno solare sono comminate le sanzioni di cui al successivo art.13.

Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve esserne data comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. In caso contrario vengono considerate assenze.

ART. 10 SUBENTRO

La cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è vietata.

In caso di decesso o di inabilità permanente del titolare, o pensionamento è consentito al coniuge o ad altro familiare di continuare l'attività con l'obbligo di richiedere

regolare autorizzazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal decesso o dall'inabilità del titolare, secondo le modalità di cui al precedente art.4.

Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal dante causa.

In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art.6, partendo dal primo degli esclusi.

Esaurita la graduatoria senza che nessun imprenditore agricolo abbia dato la sua disponibilità, vengono accettate nuove istanze.

ART. 11 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nella misura e nei termini previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali.

ART. 12 COMITATO CONSULTIVO

E' istituito, con compiti consultivi, un Comitato Consultivo del mercatino ortofrutticolo, composto da:

- a) n. 3 produttori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel mercatino, designati dai produttori stessi titolari di posteggio nel mercatino;
 - b) l'assessore all'Agricoltura della Comunità Montana o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
 - d) il Comandante della P.M. o un agente delegato;
 - e) il funzionario dell'Ufficio attività produttive del comune con funzioni di segretario.
- Il comitato ha una durata di 5 (cinque anni).

ART. 13 VIOLAZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura della legge 24-11-1981, n.689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione – diffida;
- b) in caso di seconda violazione – sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- c) in caso di terza violazione – revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art.4 – revoca dell'autorizzazione;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell'autorizzazione.

All'imprenditore agricolo che vende prodotti non provenienti dalla propria azienda viene applicata la pena prevista alla lettera b) ed inoltre lo stesso per il quinquennio successivo non viene più ammesso alla formazione della graduatoria.

ART. 14
NORME FINALI

In fase di prima applicazione del presente Regolamento viene riconosciuta l'anzianità di frequenza a tutti coloro che negli ultimi dieci anni hanno partecipato al mercatino istituito in: Lungomare Migliorini - FinalMarina

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, viene abrogato quello approvato con deliberazione del C.C. 855 del 16 Ottobre 1996.